

2.4 Modalità di rilascio dell'autorizzazione preventiva.

Accettata la denuncia, l'Ufficio tecnico regionale **comunica** al richiedente l'**avvio** del procedimento istruttorio finalizzato al rilascio dell'autorizzazione, che deve concludersi entro sessanta giorni. Qualora l'esito istruttorio non consenta di procedere al rilascio dell'autorizzazione, l'Ufficio tecnico regionale inoltrerà al richiedente il preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90 e s.m.i.

Al fine del rilascio dell'autorizzazione preventiva la verifica sulla documentazione progettuale tende ad accertare la corretta applicazione delle Norme Tecniche vigenti ed in particolare, la corretta qualificazione delle condizioni geomorfologiche e geotecniche del sito, l'idonea definizione dei livelli di sicurezza per le opere in progetto, nonché l'idonea illustrazione di tutti gli elementi strutturali che qualificano la costruzione e le modalità di analisi e verifica della sicurezza.

Le modalità con cui procedere alla verifica del progetto al fine del rilascio dell'autorizzazione preventiva, sono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, riportate nell'Allegato 3.

L'Ufficio tecnico regionale informa il richiedente del rilascio dell'autorizzazione e gliene consegna copia conforme, oltre a due copie della denuncia e degli allegati presentati, opportunamente timbrati e siglati. Una copia della denuncia, completa dei relativi allegati, e una copia dell'autorizzazione sono consegnate al comune presso il quale si eseguono i lavori.

Ai fini dell'avvio dei lavori, il progetto esecutivo approvato deve essere corredato da copia della denuncia, degli allegati e dell'autorizzazione rilasciata; l'intera documentazione deve essere conservata presso il cantiere.

La stessa procedura è applicata per le denunce relative a **varianti sostanziali**, che devono essere anch'esse specificamente autorizzate, ad integrazione dell'autorizzazione originaria.